

LO STATUTO



Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

LO STATUTO

Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
in data 1 settembre 2026

Prot. 0042191/2026

INDICE

TITOLO 1 PRINCIPI GENERALI

Art. 1	Denominazione, sede e durata	7
Art. 2	Natura e disciplina	7
Art. 3	Finalità	8
Art. 4	Attività istituzionali	9
Art. 5	Finanziamento delle attività della Fondazione	10
Art. 6	Patrimonio	10
Art. 7	Gestione del patrimonio	11
Art. 8	Destinazione del reddito	13

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Capo I - Organi

Art. 9	Organi della Fondazione	15
--------	-------------------------------	----

Capo II - Comitato di Indirizzo

Art. 10	Composizione del Comitato di Indirizzo	16
Art. 11	Funzioni del Comitato di Indirizzo	17
Art. 12	Procedure di nomina	19
Art. 13	Durata in carica	21
Art. 14	Requisiti soggettivi di residenza, onorabilità e professionalità	21
Art. 15	Cause di ineleggibilità e di incompatibilità	22

Art. 16	Indennità.....	25
Art. 17	Decadenza e sospensione	25
Art. 18	Funzionamento e deliberazioni.....	26

Capo III - Presidente della Fondazione

Art. 19	Nomina del Presidente.....	27
Art. 20	Funzioni del Presidente.....	28

Capo IV - Consiglio di Amministrazione

Art. 21	Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione.....	29
Art. 22	Funzioni del Consiglio di Amministrazione.....	30
Art. 23	Cause di ineleggibilità e di incompatibilità.....	31
Art. 24	Decadenza e sospensione dalla carica.....	32
Art. 25	Indennità.....	32

Capo V - Collegio Sindacale

Art. 26	Composizione, durata del mandato e cessazione della carica	33
Art. 27	Competenza del Collegio Sindacale.....	34
Art. 28	Ineleggibilità, incompatibilità e cause di decadenza	34

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCARICHI

Art. 29	Rapporti di collaborazione	36
Art. 30	Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali	37

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 31	Esercizio finanziario	39
Art. 32	Documento programmatico previsionale	39
Art. 33	Bilancio annuale d'esercizio	39
Art. 34	Scritture Contabili	41

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 35	Il Segretario Generale	42
Art. 36	Relazione sull'attività svolta	43
Art. 37	Devoluzione dei beni in caso di liquidazione	44
Art. 38	Conflitti d'interesse	44
Art. 39	Pubblicità	45

TITOLO VI

DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 40	Norme Transitorie	46
---------	-------------------------	----

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Denominazione, sede e durata

1. La Fondazione “Cassa di Risparmio di Carrara” (qui di seguito indicata come “Fondazione”) è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Carrara, istituita con Decreto Ducale del 18 ottobre 1843, dalla quale è stata scorporata l’attività creditizia con atto del notaio Giorgio Gianaroli n.78876.
2. La Fondazione ha durata illimitata e la sua sede legale è in Carrara.

Articolo 2 Natura e disciplina

1. La Fondazione è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.
2. La Fondazione non può in alcun caso distribuire o assegnare utili, sotto qualsiasi forma, agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.
3. La Fondazione impiega gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 3 e per mantenere il valore reale del patrimonio, nei limiti previsti dall’art. 8, D.Lgs. 153/99.
4. La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale nel corso della propria esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. La Fondazione è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni predisposta dall’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.a., dal Protocollo d’intesa sottoscritto col Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 22 Aprile 2015 (di seguito solo Protocollo d’intesa), dall’Addendum al Protocollo d’intesa, sottoscritto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 28 ottobre 2025 (di seguito solo Addendum), nonché dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e sue suc-

cessive modifiche ed integrazioni ed, in quanto compatibili, dalle norme del codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nonché dalle altre disposizioni di legge relative alle persone giuridiche private.

Articolo 3

Finalità

1. Ispirandosi alle originarie finalità e nel rispetto dei principi di autonomia e responsabilità verso il territorio di riferimento, la Fondazione persegue scopi di utilità sociale, di promozione culturale e di stimolo per uno sviluppo economico sostenibile, operando le proprie scelte libera da ingerenze e condizionamenti esterni che ne possano limitare la propria indipendenza, indirizzando la propria attività esclusivamente nei settori ammessi dalla normativa vigente ed assicurando un'equilibrata destinazione delle risorse, singolarmente e nel loro insieme, tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni provenienti dal territorio senza svolgere un ruolo di sostituzione o supplenza di altre istituzioni e dando preferenza ai settori di maggiore rilevanza sociale e culturale.
2. Il Comitato di Indirizzo ogni tre anni sceglie, fra i settori ammessi, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti in cui la Fondazione dovrà operare in via prevalente. Della scelta dei settori rilevanti è data comunicazione all'Autorità di Vigilanza ed assicurata adeguata pubblicità.
3. Nei settori rilevanti di cui al comma 2, la Fondazione può esercitare anche attività d'impresa, purché la stessa operi in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi rientranti nell'ambito dei settori rilevanti medesimi.
4. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nel territorio della Provincia di Massa e Carrara.

La Fondazione può operare sul territorio nazionale ed al di fuori di esso prevalentemente mediante il coordinamento dell'Acri e/o in collaborazione con altre Fondazioni per:

- a) interventi di solidarietà ad alto contenuto sociale e/o culturale;
- b) realizzare progetti in collaborazione con enti aventi finalità analoghe alle proprie;
- c) aderire ad organizzazioni nazionali ed internazionali che perseguono sco-

- più coerenti con quelli della Fondazione;
- d) aderire ad organizzazioni rappresentative delle fondazioni bancarie di cui all'art.10, D.Lgs. n.153/1999 o ad enti nazionali ed internazionali associativi di fondazioni.

Articolo 4

Attività istituzionali

1. La Fondazione persegue le finalità meglio descritte nell'art. 3 operando prevalentemente attraverso l'assegnazione di contributi a progetti ed iniziative; promuove inoltre propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione con altri soggetti privati o pubblici.
2. La Fondazione definisce, anche attraverso delibere periodiche o, se del caso, autonomi regolamenti coerenti con i contenuti della Carta delle Fondazioni, programmi pluriennali di intervento, al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi stessi, nel rispetto dei principi di economicità della gestione, nonché di quelli di trasparenza, competenza e professionalità.
3. Nei limiti della normativa vigente per il conseguimento degli scopi istituzionali e per le proprie esigenze gestionali la Fondazione può compiere operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari nonché acquisire, detenere e cedere partecipazioni al capitale di società o concorrere alla loro costituzione, sempre operando sulla base di principi di sana e prudente gestione.
4. Negli enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio delle imprese strumentali come definite dall'art. 1, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Fondazione detiene partecipazioni di controllo.
L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili ed immobili di cui all'art. 7 comma 3-bis, del D.Lgs. n. 153/99. Nella Nota Integrativa del bilancio sono fornite le indicazioni di dettaglio riguardo alla copertura.
5. Ai sensi della vigente disciplina di legge la Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni ed associazioni di diritto privato con finalità analoghe alle proprie.

6. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, come pure qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretta o indiretta, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, ad eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni.
7. La Fondazione determina con apposito Regolamento delle erogazioni le modalità ed i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare. Lo stesso Regolamento prevede le modalità operative che consentono di garantire la massima trasparenza delle attività, la motivazione delle scelte, la più ampia tutela degli interessi contemplati dallo statuto, la miglior utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.
8. La Fondazione assicura il rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 5

Finanziamento delle attività della Fondazione

1. La Fondazione finanzia le proprie attività istituzionali utilizzando:
 - a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
 - b) i fondi derivanti da eventuali disposizioni testamentarie e donazioni esplicitamente indirizzati dal donatore al finanziamento delle attività istituzionali.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni di proprietà della medesima. Esso è incrementato dalla riserva obbligatoria stabilita appositamente dall'Autorità di Vigilanza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 153/1999.
2. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento de-

gli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura della stessa quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di una adeguata pianificazione strategica.

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

3. Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo o dalla valutazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria possono essere imputate al patrimonio della Fondazione nei limiti previsti dall'art. 9 comma 4, D.Lgs. 153/99.

Articolo 7

Gestione del patrimonio

1. La gestione del patrimonio della Fondazione può essere affidata:
 - a) a strutture interne alla Fondazione. In tal caso, la gestione del patrimonio deve essere operata in modo separato dalle altre attività svolte dalla Fondazione;
 - b) ad intermediari abilitati, ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998. In tal caso gli organi della Fondazione sono comunque responsabili della gestione degli investimenti e l'affidamento a terzi deve avvenire in base a criteri oggettivi e trasparenti di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione. In nessun caso la gestione del patrimonio della Fondazione può essere affidata a società di gestione delle quali siano soci o amministratori alcuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
2. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
 - a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concen-

trazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività ed aree geografiche, in modo da assicurarne la salvaguardia ed un collegamento funzionale con le proprie finalità istituzionali, in particolare con lo sviluppo del territorio. Nella diversificazione del rischio degli investimenti la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 1 dell'Addendum.

- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
- 3. I contratti e gli strumenti derivati possono essere utilizzati nella gestione del patrimonio solo con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel Regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa, nonché dall'art. 2 dell'Addendum. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.
- 4. La scelta degli intermediari viene effettuata dal Consiglio di Amministrazione secondo regole definite dal Comitato di Indirizzo al fine di evitare l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.
- 5. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella società bancaria conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo, nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi ed i soggetti interessati all'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni, la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

La Fondazione trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute

nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del D.Lgs n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis del medesimo D.Lgs n. 153/99. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato D.Lgs. n. 153/99.

6. La dismissione di attività patrimoniali deve essere operata secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.
7. Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito Regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli artt. 2, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, nonché dagli art. 1 e 2 dell'Addendum, approvato dall' Organo di Indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Destinazione del reddito

1. Il reddito della Fondazione è costituito dalla somma dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione.
2. Il reddito, come definito al precedente comma 1, deve essere destinato secondo il seguente ordine:
 - a) alle spese di funzionamento, ivi compresi i gettoni di presenza ed i rimborsi attribuiti ai componenti il Comitato di Indirizzo, nonché l'indennità, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, nel rispetto dei principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa e dell'attività svolta dalla Fondazione. In dette spese rientrano anche quelle sostenute per l'affidamento della gestione del patrimonio a soggetti esterni;
 - b) agli oneri fiscali;
 - c) alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) al finanziamento delle attività istituzionali nei settori rilevanti per almeno il 50% del reddito residuo o, se maggiore, per l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 153/1999;

- e) ad eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltative deliberati dal Comitato di Indirizzo e/o previsti dall'Autorità di Vigilanza;
- f) ad uno o più dei settori ammessi;
- g) ad erogazioni previste da specifiche norme di legge.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Capo I Organi

Articolo 9 Organi della Fondazione

1. Organi della Fondazione sono:
 - a) il Comitato di Indirizzo;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale.
2. Nella nomina dei componenti degli organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità, professionalità, competenza ed autorevolezza idonei ad assicurare una composizione degli organi adeguata alle finalità perseguite e che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo Statuto, salvaguardando la propria indipendenza e terzietà ed assicurando la presenza del genere meno rappresentato.

Il Comitato di Indirizzo definisce con apposito Regolamento le modalità, le procedure ed i requisiti di professionalità per le nomine dei componenti degli organi, comprese le procedure relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e definisce le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.
3. I componenti del Comitato di Indirizzo nominati per cooptazione non possono superare il quindici per cento del numero dei componenti dell'organo stesso arrotondato all'unità superiore.

Non è consentita la cooptazione per la formazione del Consiglio di Amministrazione.

I componenti nominati per cooptazione sono scelti fra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo ad individuare soggetti dotati di esperienza

e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

4. I componenti gli organi della Fondazione hanno l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano.
5. I componenti gli organi della Fondazione concorrono, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione in conformità alle disposizioni statutarie.
6. Le cariche negli organi statutari di cui al precedente comma 1 non possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato.
Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lettera j).
7. I corrispettivi degli organi, comunque qualificati, sono di importo contenuto, in coerenza con la natura della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del Patrimonio e delle erogazioni ed in osservanza di quanto previsto all'art. 9, commi 3, 4 e 5 del Protocollo d'intesa.

Capo II Comitato di Indirizzo

Articolo 10 Composizione del Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è composto da undici membri, ivi compreso il Presidente. Essi vengono nominati dal Comitato di Indirizzo uscente nel seguente modo:

- a) quattro designati dal Comune di Carrara, di cui uno che abbia riconosciuta competenza ed esperienza nel settore della tutela dell'ambiente;
 - b) uno designato dal Comune di Massa;
 - c) un membro, che abbia competenza ed esperienza nel settore dell'arte e della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, all'interno di una terna proposta dall'Accademia di Belle Arti di Carrara;
 - d) un membro, che abbia competenza ed esperienza nelle problematiche poste dallo sviluppo economico all'interno di una terna proposta dalla Delegazione di Massa Carrara della Confindustria Toscana Centro e Costa;
 - e) un membro tra personalità con riconosciute esperienze maturate nei settori socio-sanitari e della salute;
 - f) un membro tra docenti universitari con riconosciute esperienze e competenze nei settori dell'economia o del diritto, o della ricerca scientifica o di quella tecnologica;
 - g) due membri designati dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato della Toscana Nord Ovest, di cui uno tra soggetti residenti nei comuni di Carrara e Massa e l'altro fra soggetti residenti nei restanti comuni della Provincia di Massa – Carrara.
2. Tutte le designazioni debbono essere fatte nell'interesse della Fondazione. La nomina non deve essere intesa come forma di rappresentanza in seno alla Fondazione degli interessi propri del soggetto designante.

Articolo 11

Funzioni del Comitato di Indirizzo

1. Al Comitato di Indirizzo spettano:
- a) la competenza in ordine alla determinazione dei programmi pluriennali di attività e delle priorità annuali degli interventi con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, individuando i settori ai quali destinare le risorse tempo per tempo disponibili, definendo obiettivi ed indirizzi strategici, nonché verificando periodicamente i risultati di tale programmazione e disponendo eventuali modifiche;
 - b) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della poli-

- tica degli investimenti;
- c) l'approvazione e la modifica dello statuto e dei regolamenti interni;
 - d) la costituzione di imprese strumentali, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché la dismissione o acquisizione di partecipazioni di controllo in imprese strumentali;
 - e) l'approvazione del documento programmatico previsionale, del bilancio consuntivo nonché la destinazione dell'avanzo di gestione e la costituzione di accantonamenti o riserve facoltative. La costituzione di accantonamenti o riserve facoltative avviene sulla base di principi di sana e prudente gestione, senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto, al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio e la stabilità delle erogazioni e dovrà essere sottoposta alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza;
 - f) la delibera di eventuali trasformazioni e fusioni;
 - g) la deliberazione sulla sussistenza, per i propri componenti, dei requisiti soggettivi, delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e di sospensione e l'adozione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
 - h) la nomina del Presidente della Fondazione e del Vice Presidente del Comitato di Indirizzo;
 - i) la nomina e la revoca, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in presenza di una giusta causa, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, la delibera della loro decadenza e l'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità al fine di assicurare il perseguimento dei programmi di attività ed il corretto funzionamento della Fondazione.
 - j) la nomina e la revoca, con maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, in presenza di una giusta causa, dei componenti il Collegio Sindacale, la delibera della loro decadenza, nei casi previsti dallo statuto e dalla legge, nonché l'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità al fine di assicurare il perseguimento dei programmi di attività ed il corretto funzionamento della Fondazione.
 - k) la nomina, anche e se del caso dietro proposta del Consiglio di Amministrazione, di eventuali commissioni a supporto dell'attività del Comitato di Indirizzo e/o del Consiglio di Amministrazione, determinandone la composizione, prevedendone la eventuale partecipazione anche di sog-

getti non componenti il Comitato di Indirizzo e il Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, l'incarico sarà conferito con delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso spettante, dopo aver sentito il Collegio Sindacale.

- l) la delibera sui compensi e sulle indennità da corrispondere al Presidente e al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai componenti il Comitato di Indirizzo, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale;
- m) l'approvazione della relazione annuale sull'attività svolta nonché il compimento di tutti gli atti necessari ed utili per la sua pubblicazione;
- n) la verifica, attraverso procedure di rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione e sull'andamento generale dell'attività allo scopo di garantire il rispetto degli indirizzi dati e dello statuto.

Articolo 12

Procedure di nomina

1. Il Presidente della Fondazione, sei mesi prima della scadenza del Comitato di Indirizzo oppure entro i trenta giorni successivi all'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato di Indirizzo, provvede ad invitare gli enti e le organizzazioni di cui all'art. 10 alla designazione di nuovi componenti.
2. In relazione alle particolari e specifiche esigenze operative della Fondazione, il Comitato di Indirizzo individua, in conformità alle previsioni dell'art.14, gli ambiti entro i quali i designati devono aver maturato i requisiti richiesti. Tali ambiti sono fissati preventivamente e in termini generali ed obiettivi dal Comitato di Indirizzo stesso.
3. Gli enti e le organizzazioni provvedono a comunicare alla Fondazione i nominativi dei candidati unitamente alla documentazione riferita a ciascun designato ai fini della verifica dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 14 e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art.15, entro e non oltre i due mesi antecedenti la scadenza del Comitato di Indirizzo, oppure entro due mesi dall'anticipata cessazione di singoli componenti del Comitato medesimo.
4. Entro e non oltre i quindici giorni antecedenti la scadenza del Comitato di In-

dirizzo in carica, oppure entro tre mesi dalla cessazione anticipata di singoli componenti dell'organo medesimo, quest'ultimo provvede alla verifica dei requisiti soggettivi di cui all'art. 14, in capo a tutti i candidati, nonché delle cause di incompatibilità e di ineleggibilità ed alla nomina dei componenti di cui all'art. 10.

5. Qualora non pervengano alla Fondazione nei modi e nei tempi indicati al comma 3 le designazioni, o un numero sufficiente di designazioni valide ai sensi dell'art. 10, il Presidente invita nuovamente i soggetti designanti a provvedere almeno entro un mese prima della scadenza del Comitato di Indirizzo o entro e non oltre i tre mesi dall'anticipata cessazione di singoli componenti il Comitato medesimo.

Qualora l'ente o l'organizzazione cui compete il potere di designazione rimanga ancora inadempiente il Presidente, su indicazione del Comitato di indirizzo, chiede che le designazioni siano formulate o dal Prefetto ovvero dal Presidente del Tribunale di Massa Carrara nel rispetto dei criteri di scelta del soggetto sostituito e dei requisiti richiesti dal presente statuto.

Nell'ipotesi in cui non pervengano le designazioni nel successivo termine di venti giorni da parte del soggetto indicato in sostituzione, il Comitato di Indirizzo in carica, scegliendo fra personalità di chiara ed indiscussa fama, provvede a completare le nomine entro il successivo termine di dieci giorni sino ad un numero non superiore alla metà dei componenti l'organo stesso, ivi comprese le nomine spettanti al Comitato di Indirizzo di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 10, comma 1 dello statuto. Oltre detta soglia il potere di designazione viene deferito all'autorità, fra Prefetto o Presidente del Tribunale di Massa Carrara, in precedenza non indicata già come soggetto in sostituzione.

6. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento del Comitato di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio Sindacale.
7. Le procedure di nomina dovranno garantire che nella composizione del Comitato di Indirizzo vi sia sempre una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali.

Periodicamente la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della Fondazione. Ai fini di raccogliere elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente

vamente disciplinati ed i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Comitato di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

Articolo 13

Durata in carica

1. Il Comitato di Indirizzo dura in carica sei esercizi, compreso quello di nomina, e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, rimanendo in carica sino all'insediamento del nuovo Comitato.
2. I componenti il Comitato di Indirizzo nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, durano in carica per il periodo che residua alla scadenza del mandato del componente sostituito.

Articolo 14

Requisiti soggettivi di residenza, onorabilità e professionalità

1. Possono far parte del Comitato di Indirizzo coloro che:
 - a) siano residenti, preferibilmente da almeno tre anni, nel territorio della provincia di Massa-Carrara, con l'eccezione delle persone nominate dal Comitato di Indirizzo ai sensi dell'art. 10, primo comma lettere c, e, f;
 - b) non si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 del codice civile;
 - c) non siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - d) non siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del

codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

- alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un qualunque delitto non colposo;

e) non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione di reato;

f) siano in grado di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali essendo in possesso di comprovati e notori requisiti di professionalità, competenza ed autorevolezza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni comportanti la gestione di risorse economico-finanziarie anche attraverso un'esperienza di almeno un quinquennio nell'esercizio di attività di direzione, amministrazione e controllo presso rilevanti organizzazioni pubbliche o private, ovvero nell'esercizio di attività professionali per cui sia richiesta l'iscrizione ad Albi o di insegnamento universitario o di ricerca scientifica;

g) siano in possesso di requisiti di onorabilità, intesi come indiscussa probità, specchiata moralità ed idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro quale è la Fondazione o di altri requisiti soggettivi necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine, come determinati nel regolamento delle nomine.

Articolo 15

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Non possono essere nominati componenti il Comitato di Indirizzo:

a) i dipendenti della Fondazione in servizio o in quiescenza da meno di un anno e i dipendenti di società nelle quali la Fondazione può nominare amministratori, eccezion fatta per quelle strumentali, nonché il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei medesimi;

b) i membri del Parlamento italiano ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, della Magistratura e delle Authority indipendenti e coloro che hanno ricoperto dette cariche da meno di un anno;

- c) i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri comunali, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, i componenti delle giunte che non siano consiglieri, coloro che presiedono le giunte stesse o coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica sia cessata da meno di un anno;
 - d) i componenti gli organi di controllo sulle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali o coloro che abbiano ricoperto tale ruolo e la cui rispettiva carica sia cessata da meno di un anno;
 - e) coloro che abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti o che siano candidati a ricoprire una delle cariche di cui al successivo comma 2, lett. e), f), g);
 - f) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri dell'Organo di indirizzo, dell'Organo di amministrazione, dell'Organo di controllo e del Segretario Generale;
 - g) coloro che abbiano ricoperto le funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società bancaria conferitaria come definita dell'art. 1 D.Lgs. n. 153/1999 o sue controllate o partecipate se non siano decorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
 - h) coloro che abbiano ricoperto nei dodici mesi precedenti un ruolo esecutivo o direttivo all'interno di un partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.
 - i) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
 - j) coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi della Fondazione, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. La nomina a componente del Comitato di Indirizzo è incompatibile con:
- a) la carica di componenti degli organi di amministrazione di enti, associazioni o istituzioni beneficiarie di erogazioni, nonché gli amministratori

- delle organizzazioni o dei soggetti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici e permanenti, salvo i rappresentanti della Fondazione in enti ed imprese ad essa strumentali, come definite dall'art.1, primo comma, lettera h), D. Lgs. n. 153/99;
- b) la carica di componente degli organi sociali di imprese di cui la Fondazione nomina amministratori e che non costituiscano imprese strumentali della Fondazione;
 - c) le cariche rivestite in altre fondazioni di origine bancaria;
 - d) la carica di amministratore, di membro di organi di controllo e di membro di organi ai quali vengono attribuite da parte dell'ordinamento interno funzioni amministrative e lo stato di dipendente di enti ed associazioni cui competono poteri di designazione o di proposta ai sensi dell'art. 10 e l'esistenza di rapporti di collaborazione parasubordinata, anche a tempo determinato, con gli enti ed associazioni medesimi;
 - e) l'assunzione o l'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo;
 - f) la carica di presidente e di componente di organi di consorzi di Comuni, delle Comunità Montane, delle Unioni di Comuni o di altre forme associative locali e delle aziende speciali ed istituzioni per l'esercizio di servizi sociali operanti nel territorio di attività della Fondazione;
 - g) la carica di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, nonché di segretario e direttore generale comunale e provinciale degli enti operanti nel territorio di attività della Fondazione.
3. Sono tra loro reciprocamente incompatibili le cariche di componente il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, nonché quella di Segretario Generale con esclusione del Presidente.
4. I componenti degli organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Articolo 16

Indennità

1. Ai componenti il Comitato di Indirizzo spetta, oltre al rimborso spese documentate, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo; è altresì dovuto il solo rimborso delle spese documentate per l'espletamento di missioni ed incarichi istituzionali.
2. La misura delle indennità è determinata dal Comitato medesimo dietro parere conforme del Collegio Sindacale, in funzione delle responsabilità e degli impegni associati all'incarico, nonché della sua congruità rispetto alla natura istituzionale, alla dimensione ed agli oneri di gestione complessivi, ed in osservanza di quanto previsto all'art. 9 del Protocollo d'intesa.
3. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza in una medesima giornata.

Articolo 17

Decadenza e sospensione

1. Il Comitato di Indirizzo verifica la presenza nei propri componenti dei requisiti soggettivi di cui all'art. 14 e l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Il Comitato dichiara la decadenza entro i trenta giorni successivi, con deliberazione dello stesso organo assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto, nei casi in cui:
 - a) vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 14;
 - b) sussistano cause di ineleggibilità;
 - c) sussistano cause in incompatibilità che non siano rimosse entro trenta giorni;
 - d) vi sia stata la presentazione di candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) e c), e comma 2, lett. h), i);
 - e) i componenti non siano intervenuti alle sedute del Comitato di Indirizzo per tre volte consecutive senza giustificato motivo;
 - f) i componenti non abbiano dato immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano.

2. La decadenza dall'ufficio è, invece, automatica nelle ipotesi in cui sia stata violata la previsione del terzo comma dell'art. 15 ed è semplice la maggioranza prevista per la relativa delibera.
3. I componenti il Comitato di Indirizzo sono sospesi dalla carica, oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 14, nel caso in cui:
 - a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.
4. In tali ipotesi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Articolo 18

Funzionamento e deliberazioni

1. Il Comitato di Indirizzo sceglie al suo interno la figura del Presidente e del Vice Presidente del Comitato di Indirizzo. Il Presidente del Comitato di Indirizzo è il Presidente della Fondazione.
2. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno quattro volte all'anno, in tempo utile per lo svolgimento degli adempimenti ad esso riservati, su iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, mediante invio al domicilio dei singoli componenti ed ai componenti il Collegio Sindacale, almeno sette giorni prima della data fissata, di un avviso contenente l'elenco della materia da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, oppure, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che dia certezza di ricezione, da inviarsi almeno quarantotto ore prima della data fissata. Alle riunioni del Comitato di Indirizzo, su invito del Presidente, possono partecipare senza diritto di voto i componenti il Consiglio di Amministrazione così da poter contribuire alla discussione dei punti compresi nell'ordine del giorno. Allo stesso modo, su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato di Indirizzo potranno partecipare terzi che per professionalità ed esperienza siano in grado di contribuire alla discussione dei punti compresi nell'ordine del giorno. Il Comitato deve essere poi convocato

quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti oppure il Collegio Sindacale.

3. La riunione del Comitato di Indirizzo è validamente costituita quando sia presente un numero di componenti pari almeno alla metà più uno. Il Comitato di Indirizzo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente del Comitato di Indirizzo. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, da chi viene indicato dai componenti presenti come il sostituto del Presidente.
4. Il Comitato di Indirizzo delibera a maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto.
5. In caso di parità di voti prevale il voto del componente più anziano di carica e di età.
6. Le delibere comportanti modifiche statutarie e quelle aventi oggetto lo scioglimento, la trasformazione e/o la fusione della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza che rappresenti i due terzi degli aventi diritto al voto.
7. Le votazioni riguardanti persone hanno luogo, su richiesta anche di un solo componente il Comitato di Indirizzo, a scrutinio segreto. Le votazioni di nomina dei membri degli organi della Fondazione avvengono sempre a scrutinio palese.

Capo III **Presidente della Fondazione**

Articolo 19 **Nomina del Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è eletto dal Comitato di Indirizzo tra i suoi componenti entro trenta giorni dal proprio insediamento, resta in carica per sei esercizi compreso quello di nomina e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio, rimanendo in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.
2. Egli può essere rieletto alla carica per una sola volta.
3. Nei casi di anticipata cessazione dell'incarico, il Presidente uscente, ovvero

laddove questi sia assente, impedito o già cessato dalla carica, il Vice Presidente del Comitato di Indirizzo, attiveranno preliminarmente la procedura di nomina di cui all'art. 12 per il reintegro del componente mancante in seno al Comitato di Indirizzo il quale, successivamente, procederà alla nomina del nuovo Presidente, che resterà in carica fino al termine del mandato del Presidente sostituito. Se anche il Vice Presidente è assente, impedito ovvero già cessato dalla carica, la procedura di nomina di cui all'art. 12 verrà avviata dal membro più anziano del Comitato di Indirizzo.

4. Nel caso di attivazione della procedura di cui al comma precedente i termini di cui ai commi 1, 3, e 4 dell'art. 12 sono ridotti alla metà.

Articolo 20

Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali. Presiede inoltre il Comitato di Indirizzo senza diritto di voto. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi organi. Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali. In situazioni di urgenza improrogabili, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari.
2. Il Presidente promuove l'attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello statuto e dei regolamenti interni, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dai rispettivi Vice Presidenti.
3. Il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 22 e può, nei casi di necessità ed urgenza, assumere, sentito il Segretario Generale, i necessari provvedimenti ed atti del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti ed atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

4. Il Presidente decade automaticamente dalla carica nel momento in cui, per qualsivoglia ragione, cessa il suo mandato nel Comitato d'Indirizzo.
5. Al Presidente spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità annua nella misura determinata dal Comitato d'Indirizzo. La misura delle indennità è determinata dal Comitato medesimo, dietro parere favorevole del Collegio Sindacale, in funzione delle responsabilità e degli impegni associati all'incarico, nonché della sua congruità rispetto alla natura istituzionale, alla dimensione ed agli oneri di gestione complessivi ed in osservanza di quanto previsto dall'art.9 del Protocollo d'intesa; è altresì dovuto il solo rimborso delle spese documentate per l'espletamento di missioni ed incarichi istituzionali.
6. Questa indennità non è cumulabile con l'indennità prevista per i componenti il Consiglio di Amministrazione dall'art. 25.

Capo IV

Consiglio di Amministrazione

Articolo 21

Composizione, nomina e durata del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Fondazione e da altri quattro membri nominati dal Comitato di Indirizzo aventi i requisiti di cui all'articolo 14, e che non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 15.
2. Il Consiglio di Amministrazione sceglie al suo interno, a maggioranza dei votanti, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.
3. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato almeno una volta ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede della Fondazione o altrove ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata al domicilio dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima della data stabilita oppure a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che dia certezza di ricezione. In casi d'urgenza, tale termine è ridotto ad almeno ventiquattrore. Il Consiglio deve essere poi convocato quando ne facciamo richiesta

almeno tre consiglieri oppure il Collegio Sindacale.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Gli Amministratori durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio, rimanendo in carica sino alla nomina dei successori.
8. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente il Comitato di Indirizzo al fine di nominare il nuovo amministratore. L'amministratore subentrato dura in carica per il periodo che residua alla scadenza dell'Amministratore sostituito.

Articolo 22

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione spetta:
 - a) verificare la sussistenza, in capo ai propri membri nonché in capo al Segretario Generale, dei requisiti soggettivi, delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e di sospensione per l'assunzione in carica ed adottare entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti;
 - b) dichiarare decaduti o sospendere i propri membri, nonché il Segretario Generale, entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause rilevanti;
 - c) provvedere alla gestione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, nonché ai compiti di proposta e d'impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dal Comitato di Indirizzo;
 - d) deliberare le singole erogazioni e/o dei singoli progetti sulla base degli indirizzi e delle scelte strategiche effettuate dal Comitato di Indirizzo;

- e) l'esercizio degli eventuali diritti societari derivanti dalle azioni di cui sia titolare la Fondazione sulla base delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti stabilita dal Comitato di Indirizzo;
 - f) definire specifiche linee - guida per la pianificazione operativa dell'attività di erogazione;
 - g) deliberare le questioni attinenti il personale e l'organizzazione;
 - h) nominare il Segretario Generale tra persone di elevata qualificazione professionale con competenze specifiche nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione e determinarne i compiti, le funzioni ed il compenso: la misura di tale emolumento è determinata dal Consiglio dietro parere favorevole del Collegio Sindacale;
 - i) redigere e proporre il documento programmatico previsionale ed il bilancio consuntivo della Fondazione e deliberare gli atti esecutivi degli stessi sulle questioni attinenti al bilancio, alla contabilità ed al fondo cassa;
 - j) amministrare il patrimonio complessivo della Fondazione nel rispetto dei criteri fissati dal Comitato di Indirizzo e limitatamente a ciò che non viene gestito da organismi specializzati;
 - k) esercitare i diritti di nomina derivanti dall'attività istituzionale della Fondazione;
 - l) deliberare in merito a qualsiasi affare non riservato alla competenza esclusiva del Comitato d'Indirizzo o del Presidente;
 - m) l'affidamento dell'incarico alla società di revisione;
 - n) svolgere ogni altro compito ulteriore, non demandato dall'attuale normativa primaria e secondaria agli Organi di indirizzo e di controllo.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione o al Segretario Generale le proprie attribuzioni, escluse quelle relative alla straordinaria amministrazione e quelle delle lettere a), b), c), e), f), g) e k).

Articolo 23

Cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Agli Amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i componenti il Comitato di Indirizzo di cui all'art. 15.

2. La carica di Amministratore è inoltre incompatibile con la carica di componente il Comitato di Indirizzo fatta eccezione per il Presidente, il Collegio Sindacale e con quella di Segretario Generale.

Articolo 24

Decadenza e sospensione dalla carica

1. Agli Amministratori si applicano le cause di decadenza e di sospensione di cui all'articolo 17.
2. I medesimi decadono altresì in conseguenza dell'esercizio, nei loro confronti, dell'azione di responsabilità.

Articolo 25

Indennità

1. Agli Amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese documentate, un'indennità annua e un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo; è altresì dovuto il solo rimborso delle spese documentate per l'espletamento di missioni ed incarichi istituzionali. Il gettone di presenza spetta anche al Presidente della Fondazione.
2. La misura delle indennità è determinata dal Comitato di Indirizzo, dietro parere favorevole del Collegio Sindacale, in funzione delle responsabilità e degli impegni associati all'incarico nonché della sua congruità rispetto alla natura istituzionale, alla dimensione ed agli oneri di gestione complessivi ed in osservanza di quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo d'intesa.
3. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza in una medesima giornata.

Capo V Collegio Sindacale

Articolo 26 Composizione, durata del mandato e cessazione della carica

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalla legge, dal presente statuto e, in quanto applicabili, dagli artt. 2403, 2405 e 2407 del codice civile. Il Collegio Sindacale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti soggettivi, delle cause di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e di sospensione, assumendo entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
2. I membri del Collegio Sindacale sono nominati dal Comitato di Indirizzo, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010. La carica di Presidente del Collegio viene assunta dal più anziano in carica, ossia da colui che per maggior tempo abbia ricoperto l'incarico di sindaco all'interno del Collegio stesso. In caso di parità temporale la nomina di Presidente spetta al più anziano di età.
3. I sindaci restano in carica per quattro esercizi compreso quello di nomina, scadono alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio rimanendo in carica sino all'insediamento del nuovo Collegio e possono essere nuovamente nominati per una sola volta. Ad essi si applicano le disposizioni relative alla durata in carica previste all'art. 13, comma 2, e le disposizioni relative ai requisiti di onorabilità previste dalla vigente normativa. Essi non devono trovarsi nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste all'articolo 15.
4. Alla scadenza del loro mandato si applicano le previsioni contenute nello statuto in materia di componenti il Comitato di Indirizzo.
5. I sindaci devono intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Indirizzo.
6. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. Il sindaco che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale o del Consiglio di Amministrazione o del Comitato di Indirizzo, decade dall'ufficio. In

ogni caso in cui la decadenza è prevista, essa viene pronunciata dal Collegio Sindacale, su iniziativa del Presidente, il quale dovrà chiedere con sollecitudine la sostituzione del sindaco decaduto.

Articolo 27

Competenza del Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale svolge le seguenti attività di controllo:
 - a) controllare l'amministrazione della Fondazione;
 - b) vigilare sull'osservanza delle leggi e dello statuto;
 - c) verificare la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - d) verificare l'osservanza delle norme relative alla redazione del bilancio d'esercizio, redigendo l'apposita relazione prevista dall'art. 31 dello statuto;
 - e) esprimere il suo avviso sul documento programmatico previsionale di cui all'art. 30 dello statuto;
 - f) eseguire almeno ogni trimestre la verifica della consistenza di cassa e dell'esistenza di valori e titoli.
2. Ai componenti il Collegio Sindacale, oltre al rimborso delle spese documentate sostenute, compete una indennità, nonché un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, nella misura determinata dal Comitato di Indirizzo in osservanza di quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo d'intesa.
3. Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza in una medesima giornata.

Articolo 28

Ineleggibilità, incompatibilità e cause di decadenza

Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio con deliberazione assunta dallo stesso Collegio, qualora le situazioni di incompatibilità non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi:

- a) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti il Comitato di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione

e del Segretario Generale della Fondazione;

- b) coloro che ricoprono la carica di componente degli Organi di indirizzo, di amministrazione, di controllo o svolgano funzioni di direzione in altre fondazioni di origine bancaria;
- c) il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti degli Organi di amministrazione delle imprese eventualmente esercitate ai sensi dell'art. 3, degli altri enti costituiti dalla Fondazione o altre alla cui gestione la Fondazione partecipi in misura maggioritaria;
- d) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 15 dello statuto;
- e) gli altri soggetti che si trovano nelle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dall'ordinamento di settore;
- f) i componenti il Comitato di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Segretario Generale.
- g) Ai componenti il Collegio Sindacale si applicano le cause di decadenza e sospensione di cui all'art. 17 dello statuto.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INCARICHI

Articolo 29

Rapporti di collaborazione

1. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999 - di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
2. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno nell'Organo di Amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.
3. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio Organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato.
4. La Fondazione non può instaurare rapporti di collaborazione di qualunque specie anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, con coloro che abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
5. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo hanno superato la metà dello stesso.

Articolo 30

Esercizio dei diritti nelle società e negli enti strumentali

1. Negli organi delle proprie società ed enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, la Fondazione non può nominare soggetti, designare o votare candidati ovvero presentare o votare liste in cui siano presenti candidati, che:
 - a) abbiano svolto due mandati consecutivi negli organi di altre Fondazioni di cui al D.Lgs. n. 153 del 1999, di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - b) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri Organi, di cui almeno uno nell'Organo di amministrazione o nell'Organo di controllo o da Presidente, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d);
 - c) abbiano svolto due mandati consecutivi nel proprio Organo di indirizzo, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato;
 - d) abbiano svolto due mandati consecutivi nei propri organi, di cui almeno uno da Presidente, di durata superiore a quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a) del Protocollo, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto.
2. La Fondazione cura, anche mediante apposite disposizioni, che le proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999:
 - a) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. a) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, esclusi i mandati relativi a singole prestazioni professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;
 - b) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. b) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rappor-

ti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia decorso un periodo di tempo pari ad almeno tre anni dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera d);

c) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. c) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione del secondo mandato in Fondazione;

d) non conferiscano, ai soggetti indicati alla lett. d) del precedente comma, incarichi di direzione, ovvero instaurino con i medesimi soggetti rapporti di collaborazione di qualunque specie, anche subordinati, inclusi gli incarichi professionali, prima che, dalla cessazione del secondo mandato, sia decorso un periodo di tempo pari alla durata dell'ultimo mandato ricoperto;

e) non attribuiscono ai componenti degli organi della Fondazione, quali emolumenti per le cariche rivestite nell'ambito delle proprie Società ed Enti strumentali di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 153 del 1999, importi eccedenti l'ammontare previsto all'articolo 4 dell'Addendum.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche a coloro che nell'ambito del secondo mandato consecutivo hanno superato la metà dello stesso.

TITOLO IV DISPOSIZIONI CONTABILI

Articolo 31 Esercizio finanziario

1. La durata dell'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

Articolo 32 Documento programmatico previsionale

1. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Comitato di Indirizzo approva un documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione sulla base degli indirizzi formulati dal Comitato di Indirizzo medesimo.
2. Nel documento programmatico previsionale vengono indicati a fini informativi gli impieghi del patrimonio effettuati ai sensi del precedente art. 7, comma 2.
3. Il documento programmatico previsionale della Fondazione deve essere trasmesso entro quindici giorni da tale data all'Autorità di Vigilanza.

Articolo 33 Bilancio annuale d'esercizio

1. Il bilancio della Fondazione è costituito dai seguenti documenti:
 - a) stato patrimoniale;
 - b) conto economico;
 - c) nota integrativa.

Al bilancio devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) relazione sulla gestione;
- b) rendiconto delle erogazioni dell'esercizio.

2. Entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio il Comitato di Indirizzo approva il bilancio e lo trasmette all'Autorità di Vigilanza nei quindici giorni successivi alla delibera. A tal fine il Consiglio di Amministrazione entro il mese di marzo di ogni anno, e comunque trenta giorni prima di quello fissato per l'approvazione, redige e trasmette al Collegio Sindacale ed alla società di revisione, se nominata, una proposta di bilancio dell'esercizio precedente ed una relazione che illustri l'andamento della gestione. Il bilancio, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione, se nominata, deve essere trasmesso al Comitato di Indirizzo quindici giorni prima della sua riunione. Resta in ogni caso salvo quanto potrà essere previsto nel regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999 n.153.
3. Lo stato patrimoniale deve essere predisposto in modo tale da evidenziare la diversa destinazione delle risorse disponibili.
4. Il conto economico deve evidenziare separatamente la formazione del risultato derivante dall'attività istituzionale non esercitata in forma d'impresa, da quello derivante dall'attività istituzionale esercitata in forma d'impresa.
5. Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio ed a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito della gestione di portafogli.
6. La relazione sulla gestione deve illustrare, in un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dall'ente e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.
7. Nella redazione del bilancio e della relazione sulla gestione, la Fondazione si attiene al regolamento adottato dall'Autorità di Vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art.9, comma 5, del D.Lgs. n. 153/99.
8. Il bilancio potrà essere sottoposto a certificazione di una società di revisione. Il bilancio e la relazione sulla gestione vengono resi pubblici nelle forme che verranno stabilite nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza ed in ogni caso mediante il deposito presso la sede della Fondazione.

Articolo 34

Scritture Contabili

1. La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:
 - a) il libro giornale;
 - b) il libro degli inventari;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato di Indirizzo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.
2. I libri indicati al precedente comma devono essere numerati e bollati a norma dell'art. 2215 del codice civile.
3. Tutte le scritture contabili devono essere tenute a norma dell'art. 2219 nel codice civile.
4. Le gestioni delle attività esercitate in forma d'impresa strumentali alle finalità della Fondazione devono essere contabilizzate separatamente dalle gestioni delle altre attività istituzionali non esercitate in forma d'impresa. Per i costi promiscui si adotta il criterio della imputazione proporzionale ai ricavi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 35

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni. Egli partecipa alle riunioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.
2. Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse firmando la corrispondenza e gli atti relativi. Inoltre compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio o dal Presidente.
3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o impedimento di questi.
4. I compiti del restante personale possono essere affidati a dipendenti distaccati da società partecipate dalla Fondazione medesima.
5. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di accertata onorabilità e che possano obiettivamente ed efficacemente assolvere ai propri compiti. In particolare il Segretario Generale deve soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 144 e dal D.M. 11 novembre 1998, n. 468 e successive modificazioni;
 - b) non deve aver tenuto comportamenti repressibili sul piano etico;
 - c) deve essere in possesso di titoli professionali e comprovate competenze ed esperienze attinenti l'attività di Segretario Generale;
 - d) deve risiedere in Provincia di Massa Carrara, salvo particolari eccezioni motivate;
6. Il Segretario Generale ha l'obbligo di dare immediata comunicazione al Con-

siglio di Amministrazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

7. Al Segretario Generale si estendono le cause di ineleggibilità e di incompatibilità applicate ai componenti degli organi come formulate all'art. 15 del presente statuto, con esclusione di quanto previsto al comma 1, lett. a) del suddetto articolo per la parte relativa ai dipendenti in servizio della Fondazione. Al Segretario Generale si applicano inoltre le cause di sospensione prese in considerazione dall'art. 17 del presente statuto.
8. Le cause di incompatibilità sopravvenute alla nomina a Segretario Generale si traducono in cause di sospensione e, qualora non siano rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi, si traducono in cause di decadenza. Parimenti, costituisce causa di decadenza il difetto di taluno dei requisiti sopravvenuto alla nomina a Segretario Generale.
9. Il Consiglio di Amministrazione verifica con riguardo al Segretario Generale la sussistenza dei requisiti necessari, delle eventuali incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza, sia d'ufficio sia su sollecitazione di altri organi o di singoli componenti di altri organi della Fondazione, assumendo i conseguenti provvedimenti entro trenta giorni dall'accertamento o dalla sollecitazione.

Chi sostituisce il Segretario Generale nelle sue funzioni soggiace alle medesime cause di incompatibilità e deve essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità del soggetto titolare.

Articolo 36

Relazione sull'attività svolta

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio, il Comitato di Indirizzo, tenuto conto di quanto riferito dal Consiglio di Amministrazione, nonché dalle risultanze dei controlli effettuati dal Collegio Sindacale e dei riscontri della società di revisione, se nominata, rende pubblica una dettagliata relazione sull'attività svolta dalla Fondazione e sulla situazione patrimoniale della stessa.
2. Alla relazione sono sempre allegati:
 - a) l'elenco completo dei soggetti che hanno beneficiato dei finanziamenti e

delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione e dagli enti di cui essa si avvale per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con l'indicazione dell'importo dei singoli finanziamenti ed erogazioni;

- b) le relazioni predisposte dal Collegio Sindacale e, se nominata, dalla società di revisione;
 - c) il documento programmatico previsionale e il bilancio consuntivo.
3. Copia della relazione è tempestivamente comunicata all'Autorità di Vigilanza a cura del Presidente.

Articolo 37

Devoluzione dei beni in caso di liquidazione

1. In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi secondo gli scopi statutari e con la procedura prevista dal codice civile e dall'ordinamento di settore.

Articolo 38

Conflitti d'interesse

1. I componenti degli organi della Fondazione operano nell'esclusivo interesse della Fondazione medesima.
2. Nel caso in cui un componente degli organi venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione al proprio organo di appartenenza e, per il Segretario Generale, al Consiglio di Amministrazione, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
3. Nel caso di violazione dei doveri di cui al comma precedente, nonché nel caso di permanenza del conflitto d'interessi, l'interessato deve essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione da assumere alla prima riunione utile e, comunque, entro trenta giorni, con maggioranza assoluta dei componenti in carica aventi diritto di voto.

4. La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

Articolo 39 **Pubblicità**

1. Copia del presente statuto è depositata e consultabile presso gli uffici della Fondazione, la quale curerà anche altre forme di pubblicità stabilite dal Comitato d'Indirizzo.
2. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO VI DISCIPLINA TRANSITORIA

Articolo 40 Norme Transitorie

1. Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione delle stesse da parte dell'Autorità di Vigilanza.
2. Le modifiche dell'art. 13, concernente la durata del mandato del Comitato di Indirizzo, e dell'art. 19, concernente la durata del mandato del Presidente, si applicano ai mandati in corso degli organi che non hanno raggiunto la naturale scadenza alla data di approvazione delle modifiche statutarie di adeguamento ai contenuti dell'Addendum da parte dell'Autorità di vigilanza e che pertanto scadranno il 27 gennaio 2029.
3. Le modifiche degli artt. 18 e 20 riguardanti il Vice Presidente e dell'art. 21 riguardanti la composizione del Consiglio di Amministrazione si applicano a partire dal 27 gennaio 2027, data di scadenza del mandato quadriennale all'interno del Consiglio di Amministrazione del Vice Presidente in carica. Il Vice Presidente in carica, a decorrere dal 27 gennaio 2027, cesserà dalla carica di Amministratore e di Vice Presidente. Successivamente al 27 gennaio 2027 il Comitato di Indirizzo provvederà alla nomina di un nuovo Amministratore il cui mandato avrà durata fino alla naturale scadenza degli altri Amministratori, fissata al 10 febbraio 2029, e il Consiglio di Amministrazione nominerà secondo le modalità di cui all'art. 21, comma 2 il proprio Vice Presidente. Con le modalità di cui all'art. 12 dello Statuto, il Comitato di Indirizzo provvederà inoltre alla nomina di un nuovo componente dell'Organo, il cui mandato avrà durata fino alla naturale scadenza degli altri suoi componenti e infine nominerà il proprio Vice Presidente a norma dell'art. 18, comma 1.
4. Le modifiche riguardanti le nuove scadenze degli Organi statutari previste dall'art. 13, comma 1 per il Comitato di Indirizzo, dall'art. 19 comma 1 per il Presidente, dall'art. 21, comma 7 per gli Amministratori e dall'art. 26, comma 3 per il Collegio Sindacale si applicano ai mandati successivi a quelli in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie da parte dell'Au-

torità di vigilanza. Pertanto il mandato del Comitato di Indirizzo e del Presidente scadranno il 27 gennaio 2029, tenuto conto della proroga della durata di cui al precedente comma 2; il mandato degli Amministratori scadrà il 10 febbraio 2029 ed il mandato del Collegio Sindacale scadrà il 26 maggio 2029.

5. La Fondazione assicura la pubblicità del nuovo statuto mediante deposito di copia consultabile presso gli uffici della Fondazione e sul sito internet della Fondazione.

Stampato in Italia



L'interno è stampato su carta ecologica avoriata da grammi 100/mq.

La copertina su Fedrigoni Acquerello Avorio da grammi 280/mq.

La stampa è stata eseguita nel mese di ottobre dell'anno 2026

Società Editrice Apuana

